



# Comune di Bobbio Pellice

## REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA SOSTA AUTOCARAVAN

### **Articolo 1**

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'area sosta autocaravan, in seguito citata come "area camper" sita in Bobbio Pellice, Via Fonte della salute snc. Il Regolamento disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni degli autocaravan, l'allaccio alle colonnine di erogazione di corrente elettrica e l'utilizzo dei bagni pubblici.

### **Articolo 2**

Il presente Regolamento è disciplinato, in particolar modo, dai seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.lgs. 267/2000;
- Legge 689/1981;
- Legge Regionale n. 5 del 22/02/2019;
- Regolamento Regionale n. 11 del 29 dicembre 2022;

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

### **Articolo 3**

La sosta all'interno dell'area camper è permessa solo agli autocaravan definite dall'art. 54 lettera m) del D.lgs. 285/92 cioè: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. Non sono ammessi altri sistemi di campeggio (tende, roulotte, veicoli con tenda da tetto, ecc.). I trasgressori saranno immediatamente sanzionati ai sensi del successivo articolo 13 ed allontanati. L'area di sosta viene istituita con ordinanza sindacale, previa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera H) del D.lgs. 285/1992.

### **Articolo 4**

L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di **20 autocaravan** contemporaneamente.

### **Articolo 5**

La sosta degli autocaravan è consentita per un periodo di tempo non superiore alle 72 ore dal momento dell'insediamento. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal successivo articolo 13 e l'allontanamento dall'area camper.

### **Articolo 6**

La sosta degli autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole segnate sulla planimetria affissa all'interno dell'area ed è vietato sostare in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli o rendere difficoltosa la manovra di ingresso ed uscita. È altresì vietato sostare nei pressi della zona dedicata alle operazioni di carico/scarico acque. La misura standard di ogni piazzola è di 7 x 5 metri.

## **Articolo 7**

È permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi degli autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza. È permesso l'utilizzo dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari. Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico. È consentito l'utilizzo dell'acqua non potabile per la pulizia dello scarico acque sporche.

## **Articolo 8**

È assolutamente vietato all'interno dell'area, da parte di personale non autorizzato, lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni, l'accensione di fuochi al di fuori delle aree appositamente attrezzate, lo sradicamento dell'erba, lo spoglio e l'abbattimento degli alberi, l'arrampicamento sugli alberi, l'asportazione e il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale, il gioco con palloni od oggetti di lancio. È altresì vietata la circolazione di cani privi di guinzaglio e museruola, il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai veicoli, il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dagli autocaravan e di veicoli a trazione animale, la sosta prolungata dei veicoli con il motore acceso. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno o l'obbligato in solido dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese. Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori con sacchi chiusi e legati e nel rispetto della normativa vigente in materia.

## **Articolo 9**

L'accesso degli autocaravan all'area camper è a pagamento, in base alle tariffe stabilite dalla delibera della Giunta Comunale. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste da specifica delibera di Giunta Comunale. L'utente è tenuto ad esporre in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della sosta per il periodo di utilizzo e comunque non superiore alle 72 ore. I mezzi situati all'interno dell'area camper, sprovvisti di ricevuta valida o non esposta, saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 13 del presente Regolamento. Il Comune non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.

## **Articolo 10**

Ai sensi dell'art. 185 commi 4 e 5 del D.lgs. 285/1992 è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.lgs. 285/1992.

## **Articolo 11**

L'impianto di smaltimento igienico sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell'area camper. I conducenti degli autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico sanitario subito dopo l'uso. È severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 10, comma 1 del presente regolamento. Costituiscono pertinenza dell'area camper anche i servizi igienici presenti nell'edificio sito in via Fonte della Salute n. 4 e aperti agli ospiti dell'area sosta camper dal venerdì alla domenica.

## **Articolo 12**

Ai fruitori dell'area camper è concesso l'utilizzo, dietro il pagamento di un rimborso spese stabilito dalla Giunta Comunale e segnalato appositamente in loco, della colonnina di erogazione di corrente elettrica. È vietato collegare più cavi alla stessa presa elettrica.

## **Articolo 13**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinati in materia. Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili ed amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente Regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00 ai sensi della legge 689/81 art. 10 e pagabili in contanti presso l'Ufficio di Polizia Locale, tramite Conto Corrente Postale o con bonifico bancario intestato al Comune di Bobbio Pellice.

**Articolo 14**

Il pagamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dall'art. 16 della Legge 689/81. In caso di contestazione gli interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla contestazione e/o dalla notificazione all'Autorità competente Comunale ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81. I proventi delle sanzioni spettano al Comune.

**Articolo 15**

Eventuali integrazioni e modifiche del presente Regolamento sono demandabili alla Giunta Comunale.

**Articolo 16**

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.